A.S.D. CASTELLINA SCALO

CODICE ETICO
Edizione 2026

Approvato dal consiglio direttivo in data 13/10/2026

Premessa

L'A.S.D. Castellina Scalo è una Associazione sportiva dilettantistica fondata nel 1989.
Lo scopo principale dell' A.S.D. Castellina Scalo è promuovere la pratica dello sport come strumento di crescita personale, sociale ed educativa, con particolare attenzione al settore giovanile. L'Associazione persegue questo obiettivo nel rispetto dei valori dello sport: lealtà, correttezza, rispetto degli avversari, dignità nella vittoria e nella sconfitta.
Da quasi mezzo secolo il verde-amaranto è una maglia, ma soprattutto un modo di stare al mondo. Questo Codice Etico nasce per dare forma scritta a quello che molti dirigenti, tecnici, genitori e atleti praticano già: un'idea di sport in cui l'educazione viene prima del risultato, e in cui la responsabilità verso i più giovani è il primo dovere di ogni adulto coinvolto.
L' A.S.D. Castellina Scalo si impegna a creare valore per la comunità di Monteriggioni e per il territorio circostante, mantenendo un rapporto di fiducia con i propri tesserati, le loro famiglie, gli sponsor, le istituzioni sportive e civili, e tutti coloro che a vario titolo sono parte della vita dell'Associazione.
Il Codice Etico dell'A.S.D. Castellina Scalo reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti quelli che operano in seno all'Associazione nell'ambito delle rispettive competenze e riguardo alla posizione operativa ricoperta. L'adozione del presente Codice Etico è espressione della volontà dell'Associazione di promuovere, nell'esercizio di tutte le sue funzioni, uno standard elevato di professionalità nello svolgimento delle prestazioni sportive e di tutte le attività ad essa riconducibili ed a vietare quei comportamenti in contrasto non solo con le normative di volta in volta rilevanti ma anche con i valori etici che l'Associazione intende promuovere e garantire. Il Codice Etico in particolare specifica i fondamentali doveri di lealtà, onestà, correttezza e diligenza previsti per tutti i protagonisti della vita associativa. Il Codice Etico si ispira alle Linee Guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in particolare al Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023 in materia di Safeguarding e tutela dei minori, al Codice di Giustizia Sportiva, e alla normativa nazionale ed europea applicabile, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Sommario

Premessa 2
Guida all'uso del Codice 5
Destinatari 5
Ambito di applicazione 5
Diffusione e conoscenza 5
Principi generali 7
Imparzialità e inclusività 7
Probità e legalità 7
Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse 7
Trasparenza e completezza dell'informazione 8
Sostenibilità e impatto sociale 8
Settore giovanile e tutela dei minori 9
Principi generali 9
Safeguarding e ruolo del Responsabile 9
Tecnici, allenatori e collaboratori del Settore Giovanile 10
Comunicazione tra adulti tesserati e atleti minorenni 10
Trasferte, viaggi e pernottamenti 11
Foto, video e social media 11
Bullismo, cyberbullismo e relazioni tra atleti 12
Salute, doping e sostanze vietate 12
Dirigenti, tecnici, collaboratori e volontari 13
Doveri di lealtà verso la Associazione 13
Conflitti di interesse e doveri di trasparenza 13
Comportamento dentro e fuori dal campo 14
Uso del patrimonio e dei beni dell'Associazione 14
Volontariato e contributo gratuito 14
Atleti e tesserati 16
Probità e lealtà sportiva 16
Comportamento in campo e verso le Autorità sportive 16
Doping e sostanze vietate 16
Match-fixing e scommesse 17
Comportamento sui social media 17
Rapporti con la tifoseria e con gli avversari 18
Terzo tempo e ospitalità sportiva 18
Tesseramento e rapporti contrattuali 18
Rapporti con sponsor, partner e fornitori 19

Criteri di selezione 19
Trasparenza contrattuale e correttezza nei rapporti 19
Omaggi e cortesie commerciali 20
Estensione del Codice agli sponsor, partner e fornitori 20
Rapporti con enti pubblici, federazione e contributi 21
Rapporti con la Federazione e gli organismi sportivi 21
Rapporti con la Pubblica Amministrazione 21
Gestione di impianti pubblici 22
Contributi pubblici e rendicontazione 22
Collaborazione con autorità giudiziarie e di controllo 23
Protezione dei dati personali e comunicazione 24
Trattamento dei dati personali 24
Riservatezza delle informazioni 24
Comunicazione esterna e media 25
Patrimonio dell'Associazione 26
Beni materiali 26
Beni immateriali e identità dell'Associazione 26
Tracciabilità di incassi e pagamenti 26
Sistema sanzionatorio 28
Principi generali 28
Responsabilità personale e responsabilità dell'Associazione 28
Sanzioni per i componenti del Consiglio Direttivo 28
Sanzioni per atleti tesserati 29
Sanzioni per tecnici, collaboratori e volontari 29
Sanzioni per sponsor, partner e fornitori 30
Coordinamento con la giustizia sportiva e con la legge 30
Procedura di applicazione 30
Disposizioni finali 31
Approvazione e adozione 31
Aggiornamento e revisione 31
Riferimenti operativi 31
Articolo 11.7 31
Articolo 11.8 31
Pubblicazione e diffusione 32
Disposizioni transitorie 32

CAPITOLO 01

Guida all'uso del Codice

Destinatari

Articolo 1.1

Sono destinatari del presente Codice Etico tutte le persone che operano nell'ambito dell'A.S.D. Castellina Scalo, a qualunque titolo: i componenti del Consiglio Direttivo (di seguito "Consiglio Direttivo") e degli organi sociali dell'Associazione; gli atleti tesserati di tutte le discipline e delle rispettive categorie; i tecnici, gli allenatori, i preparatori e lo staff sanitario; i collaboratori volontari, i dirigenti accompagnatori, i magazzinieri, gli addetti ai campi e alle palestre; i lavoratori sportivi e collaboratori con contratto sportivo; gli osservatori e gli intermediari sportivi; i fornitori, gli sponsor, i partner commerciali e chiunque intrattenga rapporti contrattuali continuativi con l'Associazione.

Articolo 1.2

Per gli atleti minorenni, il Codice Etico si applica nei limiti della loro capacità di comprendere il valore etico e sociale delle proprie azioni. La responsabilità della trasmissione dei principi del Codice ai giovani atleti spetta primariamente ai tecnici, ai dirigenti e alle famiglie.

Articolo 1.3

I genitori e i familiari degli atleti minorenni, pur non essendo formalmente Destinatari, sono invitati a conoscere e a condividere i principi del Codice Etico. Dalla loro condotta dipende in larga misura la qualità dell'ambiente educativo dell'Associazione.

Ambito di applicazione

Articolo 1.4

Il Codice Etico si applica a tutte le attività svolte dall' A.S.D. Castellina Scalo o per suo conto, in Italia e all'estero, in occasione di: allenamenti, partite ufficiali, amichevoli, tornei e ritiri; attività sociali, eventi, manifestazioni, feste dell'Associazione; comunicazioni esterne, presenza sui social media, rapporti con la stampa; rapporti con le competenti Federazioni, le altre Associazione e Società sportive, gli arbitri, gli avversari; rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli sponsor, i fornitori e i partner.

Articolo 1.5

Il rispetto del Codice Etico non è facoltativo. Chi opera nell' A.S.D. Castellina Scalo è tenuto a conoscerlo e ad osservarlo. Le violazioni comportano sanzioni proporzionate alla gravità del fatto e al ruolo della persona, secondo quanto previsto al Capitolo 11.

Articolo 1.6

Nessun obiettivo sportivo, economico o di immagine dell'Associazione può giustificare condotte contrarie ai principi del presente Codice.

Diffusione e conoscenza

Articolo 1.7

Il Codice Etico è pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione ed è scaricabile in formato PDF.

Articolo 1.8

Copia del Codice è messa a disposizione di tutti i nuovi tesserati al momento dell'iscrizione, dei genitori degli atleti minorenni, dei membri del Consiglio Direttivo, dei tecnici, dei collaboratori e dei partner commerciali dell'Associazione, attraverso il sito web dell'associazione e i canali di comunicazione interna. La conoscenza dei contenuti del Codice è presupposta in capo a tutti i Destinatari.

Articolo 1.9

Nei rapporti contrattuali con sponsor, fornitori e partner, l'A.S.D. Castellina Scalo richiede l'esplicita accettazione del Codice Etico, salvo che la controparte sia dotata di un proprio codice equivalente: in tal caso le parti si daranno reciproco atto della compatibilità dei principi.

Articolo 1.10

L'A.S.D. Castellina Scalo si impegna a promuovere periodicamente momenti di confronto e formazione sui contenuti del Codice, con particolare attenzione ai tecnici e ai dirigenti del settore giovanile.

CAPITOLO 02

Principi generali

Imparzialità e inclusività

Articolo 2.1

L'A.S.D. Castellina Scalo è contraria a ogni forma di discriminazione, razzismo, xenofobia, intolleranza e violenza, in campo e fuori dal campo.

Articolo 2.2

L'Associazione promuove un ambiente sportivo aperto e inclusivo. Nelle relazioni con tesserati, famiglie, sponsor, avversari e istituzioni, l' A.S.D. Castellina Scalo rispetta le differenze di età, genere, orientamento e identità sessuale, etnia, religione, condizioni di salute, opinione politica e sindacale, lingua, condizioni economiche o disabilità.

Articolo 2.3

Le attività dell'Associazione, dalle selezioni del Settore Giovanile alla composizione delle squadre, sono ispirate a criteri di valorizzazione delle capacità individuali, senza distinzioni o pregiudizi che esulino dal merito sportivo e dalla volontà di crescita dell'atleta.

Probità e legalità

Articolo 2.4

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti a rispettare le leggi vigenti, le normative sportive applicabili (FIGC, LND, CONI, FIPAV, UISP, AICS) e le disposizioni del presente Codice. Nessun interesse dell'Associazione può giustificarne l'inosservanza.

Articolo 2.5

L'attività dell'A.S.D. Castellina Scalo si svolge con onestà, integrità e correttezza. L' Associazione si aspetta dai propri tesserati e collaboratori comportamenti eticamente ineccepibili, sia nei rapporti interni sia con avversari, arbitri, dirigenti di altre Associazione, rappresentanti delle istituzioni sportive e civili, sponsor, fornitori e qualsiasi terza parte.

Articolo 2.6

La reputazione costruita dall'Associazione nel corso della sua storia è un patrimonio condiviso. Ogni Destinatario ne è custode e contribuisce a preservarla con la propria condotta.

Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse

Articolo 2.7

I Destinatari sono tenuti a evitare situazioni in cui possano trovarsi, anche solo apparentemente, in conflitto di interesse rispetto agli interessi dell'Associazione. Eventuali situazioni di potenziale conflitto devono essere comunicate tempestivamente al Consiglio Direttivo o al proprio referente.

Articolo 2.8

A titolo di esempio, configurano potenziale conflitto di interesse:

- rapporti commerciali personali con, fornitori o partner dell'Associazione da parte di chi partecipa alle decisioni di acquisto o di selezione;

- rapporti familiari o di stretta amicizia tra membri del Consiglio Direttivo e tecnici, atleti, fornitori, qualora possano influenzare scelte sportive o gestionali;
- attività sportive parallele svolte da tecnici o collaboratori per altre Associazione in concorrenza con l' A.S.D. Castellina Scalo, salvo preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- intermediazioni sportive svolte personalmente da tesserati dell'Associazione in operazioni di tesseramento o cessione di atleti.

Articolo 2.9

I Destinatari non devono perseguire, attraverso il proprio ruolo nell'Associazione, vantaggi personali indebiti, né interessi diversi dagli scopi sociali dell' A.S.D. Castellina Scalo.

Trasparenza e completezza dell'informazione

Articolo 2.10

Nei rapporti con tesserati, famiglie, sponsor, fornitori, istituzioni e media, l' Associazione fornisce informazioni complete, comprensibili, accurate e tempestive, nei limiti consentiti dalla tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali (Capitolo 8).

Articolo 2.11

Nella formulazione di contratti, accordi commerciali e rapporti di sponsorizzazione, l' A.S.D. Castellina Scalo si impegna a esplicitare in modo chiaro le condizioni, i diritti e i doveri di ciascuna parte, evitando formulazioni ambigue o reticenze che possano indurre in errore.

Articolo 2.12

Le comunicazioni dell'Associazione ai tesserati, alle famiglie e al pubblico, attraverso il sito ufficiale, i social media, le riunioni e gli avvisi interni, sono ispirate ai principi di chiarezza, veridicità e tempestività.

Sostenibilità e impatto sociale

Articolo 2.13

L'A.S.D. Castellina Scalo riconosce il proprio ruolo nella comunità di Monteriggioni e nel territorio senese. Lo sport è uno strumento di crescita sociale, integrazione e formazione civile delle nuove generazioni: l' Associazione si impegna a praticare e a diffondere questa visione.

Articolo 2.14

L' Associazione promuove la collaborazione con le scuole e con le altre realtà associative del territorio, con le istituzioni civili e con le famiglie, nella convinzione che lo sport dilettantistico abbia senso pieno solo se inserito in una rete sociale più ampia.

Articolo 2.15

Nell'organizzazione delle proprie attività e nella gestione degli impianti, l' A.S.D. Castellina Scalo si impegna ad adottare comportamenti responsabili sotto il profilo ambientale: riduzione degli sprechi, raccolta differenziata, attenzione ai consumi energetici degli impianti, sensibilizzazione di tesserati e famiglie a comportamenti sostenibili.

CAPITOLO 03

Settore giovanile e tutela dei minori

Principi generali

Articolo 3.1

Il Settore Giovanile è il fulcro dell'attività dell'A.S.D. Castellina Scalo.

Articolo 3.2

Per l'A.S.D. Castellina Scalo, il primo dovere verso i giovani atleti non è l'agonismo, ma l'educazione sportiva, civica e umana. Lo sport è il mezzo, non il fine: la finalità è formare persone migliori prima ancora che giocatori migliori.

Articolo 3.3

Tutti coloro che operano nel Settore Giovanile, a qualsiasi titolo, sono tenuti a comportarsi consapevoli di essere modelli per i giovani affidati all'Associazione. Il buon esempio quotidiano vale più di qualunque dichiarazione di intenti.

Articolo 3.4

L'A.S.D. Castellina Scalo promuove uno sport giovanile fondato su:

- la valorizzazione del merito individuale e dello sforzo collettivo;
- il rispetto reciproco tra compagni, verso gli avversari, gli arbitri e i tecnici;
- la cultura del fair play, dentro e fuori dal campo;
- il riconoscimento dell'errore come parte naturale del percorso di crescita;
- la priorità della salute fisica e psicologica dell'atleta sul risultato sportivo

Safeguarding e ruolo del Responsabile

Articolo 3.5

L'A.S.D. Castellina Scalo adotta una politica di Safeguarding, conformemente alle Linee Guida della FIGC e della FIPAV in materia di tutela dei minori (Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023) e alla normativa nazionale ed europea applicabile.

Articolo 3.6

L'Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazione (di seguito "Responsabile Safeguarding"), figura prevista dal Codice di Giustizia Sportiva con il compito di:

- ricevere segnalazioni di sospetti casi di abuso, violenza, molestia o discriminazione a danno di minori o tesserati;
- promuovere la cultura della tutela dei minori all'interno dell'Associazione;
- collaborare con il Consiglio Direttivo nell'aggiornamento delle policy di Safeguarding;
- coordinarsi con le autorità competenti (FIGC, FIPAV, autorità giudiziarie, servizi sociali) qualora necessario.

Articolo 3.7

I riferimenti operativi del Responsabile Safeguarding (nome, contatti, modalità di segnalazione) sono pubblicati sul sito dell'associazione e affissi presso l'Area Sportiva di Castellina Scalo in luogo visibile a tesserati, famiglie e visitatori. In caso di sostituzione del Responsabile, i riferimenti vengono aggiornati tempestivamente.

Articolo 3.8

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a segnalare al Responsabile Safeguarding, o in sua assenza al Consiglio Direttivo, qualunque sospetto di abuso, violenza, molestia o discriminazione di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle attività dell'Associazione. Il silenzio in presenza di sospetti fondati è considerato esso stesso violazione del Codice Etico.

Tecnici, allenatori e collaboratori del Settore Giovanile

Articolo 3.9

I tecnici, gli allenatori, i preparatori e i collaboratori che operano con minori sono tenuti a:

- aver completato la formazione presso il competente ambito Federale così come prevista per il proprio ruolo, comprensiva dei moduli di Safeguarding;
- mantenere una condotta esemplare in campo, negli spogliatoi, in trasferta e sui canali di comunicazione;
- relazionarsi con i giovani atleti con rispetto, ascolto, pazienza e fermezza educativa, senza mai ricorrere a forme di umiliazione, derisione, punizione fisica o psicologica;
- evitare ogni contatto fisico che esuli dalle necessità tecniche dell'allenamento o da gesti pubblici e contestualmente comprensibili (esultanza dopo un gol, conforto dopo una sconfitta, manifestazioni naturali di affetto sportivo).

Articolo 3.10

L'A.S.D. Castellina Scalo richiede per tutti i tecnici e collaboratori del Settore Giovanile la presentazione, all'inizio del rapporto e con cadenza periodica, il certificato del casellario giudiziale (cosiddetto "certificato anti-pedofilia" ex D.Lgs. 39/2014), come previsto dalla normativa italiana per chi lavora a contatto con minori.

Articolo 3.11

I tecnici accedono agli spogliatoi dei minori solo per ragioni tecnicamente necessarie e, ove possibile, in presenza di altri adulti tesserati. È vietata la presenza di adulti non tesserati o non autorizzati negli spogliatoi durante l'utilizzo da parte di minori.

Comunicazione tra adulti tesserati e atleti minorenni

Articolo 3.12

La comunicazione tra tecnici, dirigenti, collaboratori e atleti minori avviene esclusivamente attraverso canali ufficiali dell'Associazione:

- gruppi WhatsApp di squadra con presenza obbligatoria di almeno un genitore per ogni atleta minorenne, oppure gestiti tramite contatto del genitore;
- comunicazioni in presenza durante allenamenti e partite;
- email della segreteria dell'Associazione per comunicazioni formali.

Articolo 3.13

Sono vietate comunicazioni private uno-a-uno tra adulti tesserati e atleti minorenni al di fuori dei canali ufficiali, salvo autorizzazione esplicita del genitore comunicata all'Associazione. Il principio è semplice: se una conversazione tra un adulto dell'Associazione e un giovane atleta non può essere vista da un terzo adulto, non deve avvenire.

Articolo 3.14

I tecnici e i collaboratori non offrono passaggi in auto agli atleti minori al di fuori delle attività organizzate dall'Associazione, salvo richiesta esplicita e documentata del genitore. Quando un trasporto è necessario, sono presenti almeno due adulti tesserati o un genitore.

Trasferte, viaggi e pernottamenti

Articolo 3.15

Per ogni trasferta del Settore Giovanile che preveda pernottamento, l' A.S.D. Castellina Scalo garantisce:

- la presenza di almeno un dirigente accompagnatore tesserato per ogni squadra;
- la sistemazione in camere condivise tra atleti dello stesso genere e di età compatibile;
- la separazione fisica tra le camere degli atleti e quelle degli adulti accompagnatori;
- l'informazione preventiva e dettagliata ai genitori su luogo, programma, orari, contatti di emergenza.

Articolo 3.16

Durante le trasferte, gli adulti accompagnatori non entrano nelle camere degli atleti minorenni se non per ragioni urgenti e mai da soli. Eventuali necessità di assistenza notturna sono gestite con la presenza di almeno due adulti.

Articolo 3.17

Le bevande alcoliche e i prodotti del tabacco sono vietati ai minori in qualsiasi attività dell'Associazione, in trasferta e in occasione di feste o eventi sociali. Gli adulti accompagnatori sono tenuti a darne esempio astenendosene durante le ore di attività con i giovani atleti.

Foto, video e social media

Articolo 3.18

L'A.S.D. Castellina Scalo raccoglie all'atto del tesseramento il consenso informato dei genitori per la realizzazione e la pubblicazione di foto e video degli atleti minorenni sui canali ufficiali dell'Associazione (sito, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, materiale stampa).

Articolo 3.19

Le foto e i video pubblicati ritraggono gli atleti minorenni in contesti sportivi (allenamenti, partite, premiazioni, eventi sociali dell'Associazione) e mai in situazioni che possano comprometterne dignità, riservatezza o sicurezza. Sono vietate immagini negli spogliatoi, nelle docce o in qualsiasi situazione di intimità personale.

Articolo 3.20

I tecnici, i dirigenti e i collaboratori non pubblicano sui propri profili social personali foto o video di atleti minorenni riconoscibili senza autorizzazione preventiva dell'Associazione e dei genitori. Le immagini ufficiali sono pubblicate dai canali dell'Associazione.

Articolo 3.21

I genitori e i familiari sono invitati a un uso responsabile dei social media in occasione delle partite e degli eventi dell'Associazione: evitare la pubblicazione di immagini di minori non propri figli, evitare commenti polemici verso arbitri, avversari o tecnici, evitare di alimentare polemiche pubbliche che possano danneggiare l'immagine dell'Associazione o esporre i ragazzi a esposizioni mediatiche inappropriate.

Bullismo, cyberbullismo e relazioni tra atleti

Articolo 3.22

L'A.S.D. Castellina Scalo non tollera alcuna forma di bullismo, cyberbullismo, prevaricazione o esclusione tra atleti, in campo, negli spogliatoi, sui mezzi di comunicazione e sui social media.

Articolo 3.23

I tecnici e i dirigenti vigilano costantemente sulla qualità delle relazioni all'interno delle squadre. Eventuali dinamiche di esclusione, ridicolizzazione, intimidazione o aggressione tra atleti sono affrontate prontamente, in collaborazione con le famiglie e, se necessario, con il Responsabile Safeguarding.

Articolo 3.24

Comportamenti gravi o ripetuti di bullismo, anche se compiuti da minori, possono comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dell'atleta responsabile, fino alla sospensione o all'esclusione dall'Associazione. L'Associazione privilegia comunque, per quanto possibile, percorsi educativi di consapevolezza prima di adottare misure di esclusione.

Salute, doping e sostanze vietate

Articolo 3.25

L' A.S.D. Castellina Scalo condanna senza riserve la pratica del doping in qualsiasi forma, anche nel settore dilettantistico. Tecnici, preparatori e staff sanitario sono tenuti a vigilare affinché i giovani atleti non assumano sostanze vietate o integratori non autorizzati dal proprio medico curante o dallo staff medico dell'Associazione.

Articolo 3.26

L'uso di sostanze stupefacenti, alcol e tabacco è vietato a tutti i minori dell'Associazione in ogni occasione legata alle attività sportive. Eventuali sospetti di assunzione sono comunicati con la massima urgenza ai genitori, e gestiti con la riservatezza dovuta in collaborazione con loro.

Articolo 3.27

L' A.S.D. Castellina Scalo promuove l'educazione alla salute attraverso comportamenti coerenti dei tecnici e degli adulti, attività informative occasionali per gli atleti più grandi (Allievi e Juniores), e collaborazione con le scuole del territorio su temi di salute giovanile.

CAPITOLO 04

Dirigenti, tecnici, collaboratori e volontari

Doveri di lealtà verso la Associazione

Articolo 4.1

I componenti del Consiglio Direttivo, i tecnici, gli allenatori, lo staff sanitario e medico, i collaboratori a contratto sportivo e i volontari operano nell'interesse esclusivo dell' A.S.D. Castellina Scalo. Le decisioni e le azioni svolte nell'esercizio del proprio ruolo sono ispirate alla cura del bene dell'Associazione, alla tutela della sua reputazione e alla promozione dei valori espressi dal presente Codice.

Articolo 4.2

I rapporti tra dirigenti, tecnici, collaboratori e volontari sono improntati a lealtà reciproca, rispetto dei ruoli, collaborazione e correttezza. Le differenze di opinione, fisiologiche in un'organizzazione viva, sono affrontate nelle sedi appropriate (riunioni del Consiglio Direttivo, confronti diretti, mediazione del Presidente) e mai trasformate in conflitti pubblici, in particolare sui social media o davanti a tesserati e famiglie.

Articolo 4.3

I responsabili di area (responsabili Settore Giovanile, responsabili Prima Squadra, segretario, responsabili sponsor, e altri ruoli di coordinamento) esercitano i propri compiti con equilibrio, riconoscendo il contributo di tutti i collaboratori e curando, ove possibile, la crescita di chi opera al loro fianco.

Conflitti di interesse e doveri di trasparenza

Articolo 4.4

Dirigenti, tecnici e collaboratori segnalano tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni situazione, attuale o potenziale, di conflitto di interesse. La segnalazione preventiva tutela sia la persona sia la Associazione.

Articolo 4.5

Chi ricopre ruoli decisionali (Consiglio Direttivo, responsabili di area) si astiene dal partecipare a decisioni che riguardino direttamente sé stesso, propri familiari, persone con cui intrattenga rapporti economici significativi, o Associazione di cui sia titolare o partecipante. La decisione viene assunta dagli altri membri del Consiglio Direttivo o trasferita a chi non è in posizione di conflitto.

Articolo 4.6

I tecnici e i collaboratori che svolgono attività parallele in altre Associazione sportive (allenamento di altre squadre, attività di osservatore per altri club, intermediazione sportiva) sono tenuti a comunicarlo al Consiglio Direttivo. Tali attività non devono entrare in concorrenza diretta con gli interessi sportivi dell'A.S.D. A.S.D. Castellina Scalo.

Comportamento dentro e fuori dal campo

Articolo 4.7

Dirigenti, tecnici e collaboratori mantengono una condotta esemplare in occasione di partite, allenamenti, eventi dell'Associazione e in qualunque circostanza pubblica in cui sia riconoscibile il loro legame con l'A.S.D. Castellina Scalo.

Articolo 4.8

In particolare, sono tenuti a:

- rispettare arbitri, avversari, dirigenti e tifosi delle altre Associazione, evitando provocazioni, insulti, gesti aggressivi o atteggiamenti irrispettosi;
- accettare l'esito sportivo delle partite, anche quando ritenuto ingiusto, e a presentare eventuali rilievi tecnici o disciplinari nelle sedi previste dai regolamenti Federali;
- non assumere atteggiamenti polemici nei confronti di altre Associazione o dei loro tesserati attraverso i mezzi di comunicazione e i social media;
- astenersi dall'esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altre persone, tesserati e non, anche al di fuori dell'orario delle partite o degli eventi dell'Associazione.

Articolo 4.9

L' A.S.D. Castellina Scalo promuove un tifo leale e responsabile. Non finanzia, sostiene o agevola in qualunque modo la costituzione o il mantenimento di gruppi di tifosi, organizzati o non, che si rendano responsabili di comportamenti contrari alla legge, ai regolamenti sportivi o ai principi del presente Codice.

Uso del patrimonio e dei beni dell'Associazione

Articolo 4.10

Le attrezzature, i materiali sportivi, i mezzi di trasporto, gli strumenti informatici, gli accessi all'Area Sportiva di Castellina Scalo e ogni altro bene dell' Associazione sono utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali dell' A.S.D. Castellina Scalo. Non possono essere usati per scopi personali, né messi a disposizione di terzi senza autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 4.11

I documenti, le informazioni interne, gli elenchi di tesserati e famiglie, i dati di contatto degli sponsor, le strategie sportive e qualunque informazione di carattere riservato di cui dirigenti, tecnici e collaboratori vengano a conoscenza nell'esercizio del proprio ruolo sono trattati con riservatezza e non comunicati a soggetti esterni all'Associazione senza autorizzazione.

Articolo 4.12

I biglietti per le partite, gli ingressi a eventi dell'Associazione, i materiali di rappresentanza (gadget, abbigliamento ufficiale, prodotti sponsorizzati) sono distribuiti secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo e non possono essere oggetto di rivendita, scambio o uso commerciale personale.

Volontariato e contributo gratuito

Articolo 4.13

L'A.S.D. Castellina Scalo riconosce il valore del volontariato come fondamento della propria attività. Genitori, ex giocatori, simpatizzanti del territorio e qualunque persona desideri contribuire gratuitamente alla vita dell'Associazione sono accolti con riconoscenza.

Articolo 4.14

Il rapporto tra Associazione e volontari si fonda sulla fiducia reciproca, sulla chiarezza dei ruoli e sul rispetto dei principi del presente Codice. I volontari, pur non essendo legati da contratto subordinato, assumono in buona fede l'impegno di operare nell'interesse dell' Associazione e dei suoi tesserati.

Articolo 4.15

L'A.S.D. Castellina Scalo si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, a riconoscere pubblicamente il contributo dei volontari, a coinvolgerli nelle decisioni che riguardano le aree in cui operano, e a promuoverne, ove possibile, percorsi di formazione e crescita all'interno dell'Associazione.

CAPITOLO 05

Atleti e tesserati

Probità e lealtà sportiva

Articolo 5.1

Tutti i tesserati dell' A.S.D. Castellina Scalo, dalle Prime Squadre al Settore Giovanile, sono tenuti a comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto e attività riferibili allo sport.

Articolo 5.2

I tesserati impegnano il proprio massimo sforzo agonistico in ogni allenamento, partita ufficiale, amichevole, torneo o altra attività sportiva organizzata dall'Associazione o cui l' Associazione partecipa. L'impegno individuale è dovuto non solo verso i compagni di squadra e i tecnici, ma verso la maglia verde-amaranto e la sua storia.

Articolo 5.3

I tesserati rispettano le decisioni dei tecnici e dei dirigenti accettandone l'autorità sportiva, pur conservando il diritto di esprimere il proprio punto di vista nelle sedi e nei modi appropriati. Le contestazioni pubbliche, le polemiche in conferenza stampa, le proteste plateali in campo verso compagni o avversari sono incompatibili con i valori dell'Associazione.

Comportamento in campo e verso le Autorità sportive

Articolo 5.4

Gli atleti dell'A.S.D. Castellina Scalo rispettano le decisioni arbitrali, anche quando ritenute ingiuste. Le proteste sono ammesse nei limiti consentiti dal regolamento di gioco e mai con gesti aggressivi, insulti, minacce verso arbitri, guardalinee o quarto uomo.

Articolo 5.5

I tesserati adottano un comportamento corretto verso gli avversari, prima, durante e dopo la partita: niente provocazioni gratuite, niente gesti di disprezzo, niente celebrazioni offensive in caso di vittoria, niente reazioni vendicative in caso di sconfitta.

Articolo 5.6

Le sanzioni disciplinari individuali ricevute da arbitri e organi della giustizia sportiva (ammonizioni, espulsioni, squalifiche) sono accettate dal tesserato senza polemiche pubbliche. Eventuali ricorsi sono presentati attraverso i canali ufficiali dell'Associazione.

Doping e sostanze vietate

Articolo 5.7

L' A.S.D. Castellina Scalo condanna senza riserve la pratica del doping e l'utilizzo di sostanze vietate. I tesserati di tutte le categorie si astengono dall'assunzione di qualunque sostanza inclusa nella lista WADA (World Anti-Doping Agency) o nei protocolli antidoping della FIGC, FIPAV, UISP, AICS e altri.

Articolo 5.8

I tesserati che assumano farmaci o integratori per ragioni mediche personali sono tenuti a:

- informare lo staff sanitario o medico dell'Associazione in caso di terapie continuative;
- richiedere esenzione terapeutica (TUE) all'autorità competente qualora il farmaco contenga sostanze incluse nella lista WADA;
- conservare prescrizioni e referti medici per eventuali controlli antidoping.

Articolo 5.9

L'eventuale positività a test antidoping comporta le sanzioni previste dalla normativa sportiva nazionale e federale, e può comportare provvedimenti disciplinari interni dell'Associazione indipendentemente dall'esito dei procedimenti federali.

Match-fixing e scommesse

Articolo 5.10

L'A.S.D. Castellina Scalo condanna senza riserve qualunque pratica di match-fixing, alterazione fraudolenta del risultato sportivo, accordo illecito con calciatori o dirigenti di altre Associazione finalizzato a influenzare l'esito di una partita.

Articolo 5.11

È vietato ai tesserati dell' A.S.D. Castellina Scalo:

- effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso operatori autorizzati o non autorizzati, su ogni partita o competizione;
- ricevere o offrire denaro, vantaggi materiali o promesse a tesserati di altre Associazione in cambio di prestazioni sportive predeterminate;
- divulgare informazioni riservate (formazioni, infortuni, decisioni tecniche) a soggetti che possano usarle per finalità di scommessa o alterazione di risultato;
- accettare o agevolare qualunque proposta, anche velata, di alterazione del risultato sportivo da parte di soggetti esterni all'Associazione.

Articolo 5.12

I tesserati che vengano a conoscenza, a qualunque titolo, di tentativi di match-fixing o di scommesse irregolari da parte di altri tesserati o di soggetti esterni sono tenuti a comunicarlo senza indugio al Responsabile Safeguarding o al Consiglio Direttivo, e alla Procura Federale Competente, secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

Comportamento sui social media

Articolo 5.13

I tesserati maggiorenni utilizzano i propri profili social (Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube e simili) con consapevolezza del fatto che la loro immagine è in parte associata, agli occhi del pubblico, a quella dell' A.S.D. Castellina Scalo.

Articolo 5.14

I tesserati si astengono dal pubblicare sui propri profili social:

- contenuti offensivi, razzisti, sessisti, omofobi, religiosamente o politicamente discriminatori;
- attacchi pubblici verso arbitri, avversari, tifosi, dirigenti di altre Associazione;
- immagini, video o messaggi che possano danneggiare l'immagine dell'Associazione o dei suoi sponsor;
- informazioni riservate sulla vita interna dello spogliatoio, sulle decisioni tecniche, sui rapporti contrattuali interni all'Associazione.

Articolo 5.15

I tesserati possono celebrare risultati sportivi, condividere momenti di squadra, esprimere orgoglio per la maglia. La libertà personale di espressione è rispettata: il limite è il danno alla reputazione propria, dei compagni o dell'Associazione.

Rapporti con la tifoseria e con gli avversari

Articolo 5.16

Gli atleti dell' A.S.D. Castellina Scalo mantengono un rapporto di rispetto reciproco con i propri tifosi e con quelli avversari. Sono evitati:

- gesti di provocazione verso le tifoserie avversarie, sia in casa sia in trasferta;
- contatti diretti con gruppi di tifosi finalizzati a coordinamenti di alcun tipo, finanziari o organizzativi;
- partecipazione a iniziative di tifoseria non ufficialmente riconosciute dall' Associazione.

Articolo 5.17

I rapporti con le Associazione avversarie e con i loro tesserati, sia in occasione delle partite sia al di fuori, sono improntati a stima reciproca e correttezza. Lo sport dilettantistico ha le sue rivalità, ma la dignità delle persone è sopra le rivalità sportive.

Terzo tempo e ospitalità sportiva

Articolo 5.18

Il "terzo tempo", quando le condizioni organizzative lo consentono, è momento di incontro post-partita tra tesserati delle due Associazione. L'A.S.D. Castellina Scalo promuove questa pratica come occasione di valorizzazione dello sport oltre il risultato e di costruzione di rapporti corretti con le Associazione avversarie, in particolare per le partite del Settore Giovanile e in occasione di tornei e amichevoli.

Tesseramento e rapporti contrattuali

Articolo 5.19

I tesserati e i loro eventuali rappresentanti (genitori per i minori, agenti per i maggiorenni) si attengono ai termini e alle modalità di tesseramento, trasferimento, rinnovo e cessione previsti dalla normativa Federale e dagli accordi sottoscritti con l'Associazione.

Articolo 5.20

Sono vietati accordi paralleli, compensi non dichiarati, premi o indennità non giustificate dai contratti ufficiali, sia tra tesserati e Associazione, sia tra tesserati e soggetti esterni che operino come intermediari sportivi.

Articolo 5.21

Gli intermediari sportivi che operino per conto dell'A.S.D. Castellina Scalo o di un suo tesserato sono tenuti al rispetto delle norme federali sull'attività di agente, alla trasparenza dei propri compensi e all'osservanza del presente Codice nei limiti applicabili.

CAPITOLO 06

Rapporti con sponsor, partner e fornitori

Criteri di selezione

Articolo 6.1

L' A.S.D. Castellina Scalo imposta i rapporti con sponsor, partner e fornitori sulla base di criteri di trasparenza, qualità, affidabilità, professionalità e congruenza dei valori.

Articolo 6.2

Nella selezione di sponsor e fornitori, oltre alla qualità dell'offerta e alla congruità economica, l' Associazione valuta:

- la reputazione dell'azienda o del professionista;
- la solidità e la regolarità della propria attività;
- l'affidabilità nei rapporti commerciali pregressi;
- la coerenza con i valori espressi dal presente Codice Etico;
- l'attenzione, ove rilevante, alle condizioni di lavoro, al rispetto dell'ambiente, al rispetto dei diritti umani, alla legalità e alla concorrenza leale.

Articolo 6.3

L' A.S.D. Castellina Scalo evita rapporti, anche occasionali, con soggetti la cui attività o reputazione sia in contrasto con i principi del presente Codice. In particolare, l'Associazione non accetta sponsorizzazioni o partnership da:

- aziende coinvolte in procedimenti penali o disciplinari di particolare gravità non risolti;
- attività incompatibili con la natura educativa di un'A.S.D. con settore giovanile (per esempio: gioco d'azzardo, prodotti destinati al consumo di alcol o tabacco rivolti a minori, contenuti pornografici);
- soggetti che abbiano assunto pubblicamente posizioni discriminatorie, razziste o lesive della dignità delle persone.

Trasparenza contrattuale e correttezza nei rapporti

Articolo 6.4

I contratti pubblicitari e di sponsorizzazione, partnership e fornitura sono redatti in forma scritta e definiscono in modo chiaro le prestazioni, i corrispettivi, le tempistiche, le modalità di rinnovo o risoluzione, e gli obblighi reciproci delle parti.

Articolo 6.5

Nella formulazione delle proposte commerciali e nell'esecuzione dei contratti, l'A.S.D. Castellina Scalo agisce con buona fede, rispetto degli accordi presi e tempestività nelle comunicazioni. Lo stesso comportamento è atteso dalla controparte.

Articolo 6.6

Le decisioni di acquisto, di stipula di contratti pubblicitari e di sponsorizzazione o di rinnovo sono assunte dai responsabili delegati, secondo procedure interne che assicurino imparzialità e tracciabilità.

Articolo 6.7

Chi partecipa alle decisioni di selezione di sponsor o fornitori si astiene in caso di conflitto di interesse, secondo quanto previsto agli articoli 4.4-4.5 del presente Codice.

Omaggi e cortesie commerciali

Articolo 6.8

Sono ammessi, da parte di sponsor, partner e fornitori, omaggi e cortesie commerciali di modesto valore e nei limiti della normale prassi commerciale (esempio: gadget aziendali, calendari, agende, inviti a eventi sportivi o sociali, piccoli omaggi di cortesia).

Articolo 6.9

Sono vietati, sia in entrata sia in uscita, omaggi, denaro, vantaggi materiali, viaggi, biglietti per eventi di valore significativo, o altre utilità che possano apparire come strumenti per influenzare decisioni commerciali, sportive o gestionali dell'Associazione.

Articolo 6.10

In caso di dubbio sull'opportunità di accettare o offrire un omaggio o una cortesia, il Destinatario consulta preventivamente il Consiglio Direttivo o il proprio referente. La regola di prudenza è semplice: in caso di incertezza, ci si astiene.

Estensione del Codice agli sponsor, partner e fornitori

Articolo 6.11

L'A.S.D. Castellina Scalo richiede a sponsor, partner e fornitori la presa visione del presente Codice Etico e l'impegno a osservarne i principi nei limiti applicabili al rapporto contrattuale, secondo le modalità previste dall'articolo 1.9.

Articolo 6.12

Comportamenti contrari ai principi del Codice Etico da parte di sponsor, partner o fornitori possono costituire grave inadempimento contrattuale e giusta causa di risoluzione del contratto, fatte salve le ulteriori azioni a tutela degli interessi dell'Associazione.

Articolo 6.13

L'A.S.D. Castellina Scalo si riserva il diritto di non rinnovare, di sospendere o di interrompere rapporti commerciali con sponsor, partner o fornitori la cui condotta successiva alla stipula del contratto risulti in contrasto con i valori dell'Associazione o lesiva della sua reputazione.

CAPITOLO 07

Rapporti con enti pubblici, federazione e contributi

Rapporti con la Federazione e gli organismi sportivi

Articolo 7.1

L'A.S.D. Castellina Scalo intrattiene rapporti di leale collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con la Lega Nazionale Dilettanti (LND), con il Comitato Regionale Toscana, con il Settore Giovanile e Scolastico, con l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), con la FIPAV, con l'UISP, con l'AICS e con tutte le strutture federali competenti.

Articolo 7.2

L'Associazione rispetta i regolamenti, i comunicati ufficiali, le direttive tecniche e disciplinari emessi dagli organismi sportivi. Adempie con tempestività agli obblighi di tesseramento, di rendicontazione, di pagamento di tasse federali e di partecipazione ai campionati cui è iscritta.

Articolo 7.3

L'A.S.D. Castellina Scalo fornisce alle Autorità sportive, in caso di richiesta, ispezione o procedimento, tutta la documentazione necessaria, in modo accurato, completo e veritiero, senza omissioni né alterazioni.

Articolo 7.4

Nei rapporti con dirigenti, tesserati e arbitri delle altre Associazione, dei comitati regionali e degli organismi federali, i Destinatari del presente Codice mantengono comportamenti di rispetto, correttezza e probità, senza alcuna offerta o promessa di denaro, vantaggi materiali o utilità che possa apparire come tentativo di influenzare decisioni sportive, disciplinari o organizzative.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Articolo 7.5

I rapporti dell'A.S.D. Castellina Scalo con il Comune di Monteriggioni, con la Regione Toscana, con la Provincia di Siena, con le forze dell'ordine, con i servizi sanitari e con qualunque altro ente della Pubblica Amministrazione si fondano su trasparenza, lealtà e correttezza.

Articolo 7.6

Le interazioni con la Pubblica Amministrazione, in particolare quelle relative alla gestione degli impianti sportivi comunali, alle autorizzazioni per eventi, all'accesso a contributi pubblici, alle pratiche edilizie e di sicurezza, sono curate dal Consiglio Direttivo, che opera nel rispetto delle procedure interne e delle normative applicabili.

Articolo 7.7

Nei rapporti con pubblici ufficiali, funzionari, tecnici comunali, rappresentanti istituzionali e con qualunque altro soggetto che svolga funzioni pubbliche, è vietato:

- offrire, promettere o concedere denaro, beni materiali, ospitalità, vantaggi o altre utilità, sotto qualunque forma diretta o indiretta, per ottenere atti d'ufficio, autorizzazioni, decisioni favorevoli o trattamenti privilegiati;
- presentare documenti falsi, attestazioni mendaci, o garanzie non rispondenti al vero per ottenere autorizzazioni, contributi o agevolazioni;

- esercitare pressioni indebite, anche attraverso intermediari o parenti, su funzionari pubblici per influenzarne decisioni;
- alterare in qualunque modo dati, informazioni o sistemi informatici della Pubblica Amministrazione.

Articolo 7.8

Sono ammessi, secondo la normale prassi istituzionale, omaggi e cortesie di modesto valore in occasione di ricorrenze ufficiali, eventi pubblici o visite istituzionali (per esempio: piccoli omaggi di rappresentanza, materiale di benvenuto, gadget dell'Associazione), nei limiti previsti dalla normativa applicabile e secondo i principi degli articoli 6.8-6.10 del presente Codice.

Gestione di impianti pubblici

Articolo 7.9

L' A.S.D. Castellina Scalo utilizza l'area sportiva di Castellina Scalo e gli altri impianti sportivi cui ha accesso secondo le condizioni stabilite dalle convenzioni con il Comune di Monteriggioni e con eventuali altri enti proprietari.

Articolo 7.10

L'Associazione si impegna a mantenere gli impianti in buone condizioni, a segnalare tempestivamente alle autorità competenti eventuali criticità di sicurezza o manutenzione, a rispettare gli orari di accesso e di chiusura, e a coordinarsi con le altre realtà sportive che condividono gli stessi spazi.

Articolo 7.11

L'uso degli impianti pubblici è destinato esclusivamente alle attività sportive, sociali e formative dell' Associazione.

Contributi pubblici e rendicontazione

Articolo 7.12

L' A.S.D. Castellina Scalo richiede e utilizza contributi pubblici (bandi nazionali, regionali provinciali e comunali, contributi del Comune di Monteriggioni, fondi del CONI, 5X1000 e qualsiasi altra forma di sostegno pubblico) esclusivamente per le finalità per cui sono concessi, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dai bandi e dalle normative applicabili.

Articolo 7.13

Ogni contributo pubblico ricevuto è oggetto di rendicontazione puntuale, accurata e veritiera, conservando agli atti tutta la documentazione di supporto (fatture, ricevute, attestazioni di spesa, relazioni di attività).

Articolo 7.14

Le somme ricevute attraverso il 5X1000 sono utilizzate per le finalità di interesse generale dichiarate alla pubblica amministrazione e in coerenza con la natura dilettantistica e sportiva dell'Associazione. L'Associazione comunica annualmente ai propri sostenitori e al pubblico, attraverso il proprio sito web ed i canali ufficiali, l'importo ricevuto e le modalità di utilizzo.

Articolo 7.15

L' A.S.D. Castellina Scalo è disponibile a fornire chiarimenti e documentazione integrativa a qualunque ente erogatore o autorità di controllo che ne faccia richiesta, e a sottoporsi a verifiche e ispezioni nel rispetto delle procedure previste.

Collaborazione con autorità giudiziarie e di controllo

Articolo 7.16

In caso di indagini, ispezioni o procedimenti da parte di autorità giudiziarie, di vigilanza o di controllo (inclusa la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, le Procure Federali, le forze dell'ordine), l'A.S.D. Castellina Scalo collabora con tempestività e trasparenza, fornendo la documentazione richiesta e astenendosi da qualunque condotta che possa apparire come ostacolo, alterazione o ritardo nelle attività di accertamento.

Articolo 7.17

Nessun Destinatario può distruggere, alterare, occultare documenti, registrazioni contabili o altre evidenze rilevanti in previsione di un procedimento o nel corso del medesimo. Né può rilasciare dichiarazioni false o fuorvianti alle autorità.

CAPITOLO 08

Protezione dei dati personali e comunicazione

Trattamento dei dati personali

Articolo 8.1

L'A.S.D. Castellina Scalo tratta i dati personali di tesserati, famiglie, sponsor, partner, fornitori, dipendenti e visitatori in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, e alle disposizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 8.2

I dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, connesse alle attività sportive, organizzative, gestionali e di comunicazione dell'Associazione. Il trattamento avviene con il consenso degli interessati (o dei genitori per i minori) o sulla base delle altre condizioni di liceità previste dal GDPR.

Articolo 8.3

L' A.S.D. Castellina Scalo adotta misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati, prevenirne l'accesso non autorizzato, la perdita, la distruzione e il trattamento illecito.

Articolo 8.4

I dati personali dei tesserati e delle famiglie non sono comunicati a terzi se non nei casi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva, o sulla base di un consenso esplicito degli interessati. In particolare, non sono ceduti per finalità commerciali a sponsor, partner o terzi.

Articolo 8.5

Tesserati, famiglie e qualunque altro interessato possono in qualsiasi momento esercitare i propri diritti previsti dal GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) contattando la segreteria dell'Associazione attraverso i canali ufficiali pubblicati sul sito web dell'Associazione

Riservatezza delle informazioni

Articolo 8.6

I Destinatari del presente Codice sono tenuti a riservatezza sulle informazioni interne dell' Associazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del proprio ruolo. In particolare:

- elenchi e dati di contatto di tesserati, famiglie, sponsor, fornitori;
- informazioni economiche e finanziarie dell'Associazione;
- contenuti di riunioni del Consiglio Direttivo o degli organi tecnici;
- decisioni relative a tesseramenti, trasferimenti, contratti, compensi;
- corrispondenza con istituzioni sportive e civili.

Articolo 8.7

L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto con la Associazione, per il tempo necessario alla tutela degli interessi legittimi della medesima e dei terzi coinvolti.

Articolo 8.8

L'utilizzo di documenti, dati o informazioni dell'Associazione per finalità personali, economiche o di concorrenza è vietato e costituisce violazione grave del presente Codice.

Comunicazione esterna e media

Articolo 8.9

La comunicazione esterna ufficiale dell'A.S.D. Castellina Scalo (sito web, social media, comunicati stampa, interviste, dichiarazioni pubbliche su decisioni dell'Associazione) è gestita esclusivamente dal Consiglio Direttivo o dai soggetti da esso espressamente delegati (per esempio: responsabile della comunicazione, segretario, social media manager).

Articolo 8.10

I Destinatari del Codice si astengono dal rilasciare dichiarazioni pubbliche, interviste o comunicati a nome dell'Associazione o su questioni interne ad essa, salvo esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 8.11

Le comunicazioni dell'Associazione attraverso il sito ufficiale, i canali social (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Threads), le newsletter e i comunicati stampa sono ispirate ai principi di chiarezza, veridicità, tempestività e rispetto della dignità delle persone menzionate.

Articolo 8.12

I Destinatari non pubblicano sui propri canali social personali contenuti, immagini, documenti o materiale di proprietà dell'Associazione senza autorizzazione, e non diffondono informazioni non veritiere, diffamatorie o lesive dell'immagine dell' A.S.D. Castellina Scalo o di soggetti esterni in qualunque modo associabili all'Associazione.

CAPITOLO 09

Patrimonio dell'Associazione

Beni materiali

Articolo 9.1

Il patrimonio materiale dell'A.S.D. Castellina Scalo (impianti sportivi in concessione, attrezzature, divise da gara, materiale tecnico, mezzi di trasporto, dotazioni informatiche) è gestito con cura, efficienza e trasparenza, nell'interesse esclusivo dell'Associazione e dei suoi tesserati.

Articolo 9.2

Tesserati, tecnici, dirigenti e collaboratori sono responsabili della corretta conservazione dei beni loro affidati. I materiali sportivi (palloni, casacche, attrezzature di allenamento, defibrillatori, kit medico) sono utilizzati esclusivamente per le attività dell'Associazione e custoditi negli spazi dedicati.

Articolo 9.3

Il danneggiamento volontario, la sottrazione, la dispersione o l'uso improprio dei beni dell'Associazione costituiscono violazione del presente Codice e possono dar luogo a richiesta di rimborso, oltre alle conseguenze disciplinari previste.

Beni immateriali e identità dell'Associazione

Articolo 9.4

Il marchio verde-amaranto, il logo dell' A.S.D. Castellina Scalo, la denominazione sociale, le grafiche istituzionali e i segni distintivi dell' Associazione sono patrimonio intangibile costruito in quasi mezzo secolo di storia. Ogni Destinatario contribuisce a tutelarli con la propria condotta e ne rispetta le modalità di utilizzo previste.

Articolo 9.5

L'utilizzo del marchio, del logo e delle immagini ufficiali dell'Associazione da parte di tesserati, tecnici, sponsor, partner o terzi richiede autorizzazione esplicita del Consiglio Direttivo o dei soggetti delegati. È vietato qualunque uso che possa apparire come rappresentanza ufficiale dell'Associazione senza titolo, o che ne danneggi la reputazione.

Articolo 9.6

L'archivio fotografico, i materiali video, le testimonianze storiche, i documenti e i cimeli relativi alla storia dell'A.S.D. Castellina Scalo dal 1989 a oggi sono patrimonio dell' Associazione e vanno conservati, valorizzati e trasmessi alle generazioni future. L'Associazione promuove progetti di archiviazione, digitalizzazione e divulgazione del proprio patrimonio storico.

Tracciabilità di incassi e pagamenti

Articolo 9.7

L' A.S.D. Castellina Scalo gestisce incassi, pagamenti, quote associative e tesseramenti nel rispetto della normativa fiscale e antiriciclaggio applicabile.

Articolo 9.8

I pagamenti e i trasferimenti di denaro tra l' Associazione e tesserati, famiglie, sponsor, fornitori sono effettuati di norma attraverso strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di pagamento, sistemi digitali autorizzati), salvo eccezioni comunque previste dalla legge per importi di minore entità (per esempio: incasso di biglietteria di partite, quote, vendita di gadget e materiale sportivo, piccole quote di iscrizione a tornei).

Articolo 9.9

Tutte le entrate e le uscite dell' Associazione sono registrate nelle scritture contabili obbligatorie con tempestività, accuratezza e completezza, conservando la documentazione di supporto (fatture, ricevute, contratti).

Articolo 9.10

Non sono ammesse registrazioni false o incomplete, fondi non registrati, conti personali utilizzati per movimentazioni dell'Associazione, o qualunque altra forma di gestione opaca delle risorse.

CAPITOLO 10

Sistema sanzionatorio

Principi generali

Articolo 10.1

Le violazioni del presente Codice Etico comportano l'applicazione di sanzioni proporzionate alla gravità del fatto, al ruolo del Destinatario, al carattere intenzionale o colposo della condotta, all'eventuale recidiva e al danno arrecato all' Associazione o a terzi.

Articolo 10.2

L'applicazione delle sanzioni avviene nel rispetto del principio del contraddittorio: la persona destinataria del provvedimento è preventivamente informata della contestazione, ha diritto a esporre le proprie ragioni e a presentare eventuali difese o osservazioni, prima dell'adozione della misura definitiva.

Articolo 10.3

Le sanzioni applicabili variano in base alla categoria di Destinatario e alla natura del rapporto con l'Associazione. La responsabilità derivante dal Codice Etico si aggiunge e non sostituisce le eventuali responsabilità civili, penali, sportive e disciplinari previste dalla normativa applicabile.

Responsabilità personale e responsabilità dell'Associazione

Articolo 10.4

L'A.S.D. Castellina Scalo risponde delle azioni dei propri Destinatari nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto, in funzione del ruolo, del contesto in cui l'azione è compiuta e dell'effettiva direzione e vigilanza esercitabile dall'Associazione. Le condotte dei Destinatari poste in essere al di fuori dell'esercizio del proprio ruolo o in violazione del presente Codice non impegnano l' Associazione, ferma restando la responsabilità personale del Destinatario ai sensi della normativa civile, penale, sportiva e fiscale applicabile.

Sanzioni per i componenti del Consiglio Direttivo

Articolo 10.5

Le violazioni commesse da componenti del Consiglio Direttivo o di altri organi sociali sono valutate dal Consiglio Direttivo stesso, escludendo dalla decisione il soggetto interessato. Le sanzioni applicabili includono:

- richiamo verbale o scritto;
- revoca di deleghe e incarichi specifici;
- richiesta di dimissioni dalla carica;
- proposta di revoca dell'incarico all'Assemblea dei Soci, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- esclusione dalla qualità di socio nei casi più gravi, secondo le procedure statutarie.

Sanzioni per atleti tesserati

Articolo 10.6

Le violazioni commesse da atleti tesserati sono valutate dal Consiglio Direttivo, sentito il responsabile del Settore Giovanile in caso di atleti minori, e in coordinamento con i tecnici interessati. Le sanzioni applicabili includono:

- richiamo verbale del tecnico o del dirigente;
- richiamo scritto formale, comunicato anche ai genitori in caso di minori;
- esclusione temporanea da allenamenti, partite o convocazioni;
- esclusione da trasferte, ritiri o eventi sociali;
- nel caso di lavoratori sportivi ai sensi del D. Lgs. 36/2021, sanzioni pecuniarie in caso di squalifiche riportate a seguito di comportamenti non conformi al presente regolamento in occasione di partite ufficiali, tornei ecc.
- mancato rinnovo del tesseramento;
- risoluzione del rapporto con l'Associazione nei casi più gravi.

Articolo 10.7

Per gli atleti minorenni, le sanzioni sono adottate con particolare attenzione alla finalità educativa e in coordinamento con la famiglia. L' Associazione privilegia, quando possibile, il dialogo e il percorso correttivo prima dell'esclusione.

Sanzioni per tecnici, collaboratori e volontari

Articolo 10.8

Le violazioni commesse da tecnici, allenatori, preparatori, staff sanitario, collaboratori a contratto sportivo e volontari sono valutate dal Consiglio Direttivo. Le sanzioni applicabili includono:

- richiamo verbale o scritto;
- sospensione temporanea dall'incarico;
- revoca di deleghe specifiche;
- mancato rinnovo del rapporto di collaborazione;
- risoluzione del contratto di collaborazione sportiva, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dagli accordi sottoscritti;
- nel caso di lavoratori sportivi ai sensi del D. Lgs. 36/2021, sanzioni pecuniarie in caso di squalifiche riportate a seguito di comportamenti non conformi al presente regolamento in occasione di partite ufficiali, tornei ecc., mancata presenza e ritardi in occasione di allenamenti e partite ecc.
- interruzione del rapporto di volontariato, con comunicazione formale e motivata.

Articolo 10.9

In caso di violazioni gravi che riguardino la tutela dei minori (violazione del Capitolo 3 del presente Codice), l' Associazione procede senza esitazione alla sospensione cautelare dall'incarico in attesa dell'accertamento dei fatti. Eventuali implicazioni di carattere penale sono comunicate alle autorità competenti.

Sanzioni per sponsor, partner e fornitori

Articolo 10.10

Le violazioni commesse da sponsor, partner e fornitori sono valutate dal Consiglio Direttivo. Le misure applicabili includono:

- richiamo formale scritto, con richiesta di rimedio entro un termine definito;
- sospensione del rapporto contrattuale in essere;
- mancato rinnovo del contratto in scadenza;
- risoluzione del contratto per giusta causa, con applicazione delle clausole risolutive previste

e fatte salve le ulteriori azioni a tutela degli interessi dell' Associazione.

Coordinamento con la giustizia sportiva e con la legge

Articolo 10.11

Le sanzioni previste dal presente Codice si applicano in coordinamento con i procedimenti disciplinari e sportivi previsti dai competenti Codici di Giustizia Sportiva, dalle Linee Guida federali in materia di Safeguarding e dalla normativa nazionale ed europea applicabile.

Articolo 10.12

Nei casi in cui i fatti contestati possano configurare reati, l'A.S.D. Castellina Scalo procede alla segnalazione alle autorità giudiziarie competenti, senza che l'eventuale procedimento sanzionatorio interno possa interferire o ritardare le attività di accertamento delle autorità.

Articolo 10.13

L'applicazione delle sanzioni interne previste dal presente Codice non solleva il Destinatario dalle eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, sportive o di altro genere previste dall'ordinamento.

Procedura di applicazione

Articolo 10.14

Le segnalazioni di sospette violazioni sono ricevute attraverso i canali previsti al Capitolo 11. Il Consiglio Direttivo, ricevuta una segnalazione circostanziata e in buona fede, valuta entro tempi ragionevoli l'opportunità di avviare un'istruttoria interna.

Articolo 10.15

L'istruttoria può essere svolta direttamente dal Consiglio Direttivo, da un suo membro delegato, o dal Responsabile Safeguarding nei casi di sua competenza. La persona interessata viene ascoltata e ha facoltà di presentare elementi a propria difesa.

Articolo 10.16

Conclusa l'istruttoria, il Consiglio Direttivo adotta motivatamente la decisione, comunicandola per iscritto all'interessato. Le decisioni sono conservate negli atti dell'Associazione.

CAPITOLO 11

Disposizioni finali

Approvazione e adozione

Articolo 11.1

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell' A.S.D. Castellina Scalo nella riunione del 13/10/2026, con verbale conservato negli atti dell' Associazione.

Articolo 11.2

Il Codice entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione ed è da quel momento vincolante per tutti i Destinatari nei termini previsti al Capitolo 1.

Articolo 11.3

Il Codice Etico vincola tutti i Destinatari per il fatto stesso del tesseramento, dell'incarico o del rapporto contrattuale con la Associazione, secondo le modalità previste dall'articolo 1.8.

Aggiornamento e revisione

Articolo 11.4

Il Codice Etico è soggetto a revisione periodica da parte del Consiglio Direttivo, se sopravvengano modifiche normative rilevanti, mutamenti significativi nell'organizzazione dell' Associazione, o necessità emerse dall'applicazione pratica del Codice.

Articolo 11.5

Eventuali revisioni del Codice sono approvate dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità della prima adozione, e comunicate ai Destinatari attraverso i canali ufficiali. Le versioni precedenti del Codice sono archiviate e consultabili.

Articolo 11.6

Tesserati, famiglie, sponsor e qualunque altro soggetto interessato possono inviare al Consiglio Direttivo, attraverso la segreteria, suggerimenti e proposte di miglioramento del Codice. Le proposte sono valutate in occasione delle revisioni periodiche.

Riferimenti operativi

Articolo 11.7

I riferimenti operativi necessari all'applicazione del presente Codice (nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo, del Responsabile Safeguarding, del referente privacy, recapiti dei canali di segnalazione, indirizzo della sede legale) sono pubblicati sul sito dell'Associazione nella sezione dedicata e affissi presso l'area sportiva di Castellina Scalo in luogo visibile.

Articolo 11.8

Le variazioni dei riferimenti operativi (per esempio: cambio del Presidente, nomina di un nuovo Responsabile Safeguarding, aggiornamento dell'indirizzo e-mail per le segnalazioni) sono

comunicate tempestivamente attraverso gli stessi canali, senza che ciò richieda revisione formale del Codice.

Pubblicazione e diffusione

Articolo 11.9

Il presente Codice Etico è pubblicato:

- sul sito ufficiale dell'A.S.D Castellina Scalo nella sezione dedicata, in formato leggibile online e scaricabile in formato PDF;
- presso la segreteria dell'Associazione, in copia cartacea consultabile.

Articolo 11.10

Copie del Codice sono consegnate a tutti i nuovi tesserati, ai genitori degli atleti minorenni, ai membri del Consiglio Direttivo, ai tecnici e ai collaboratori, agli sponsor e ai partner commerciali, secondo quanto previsto dall'articolo 1.8.

Disposizioni transitorie

Articolo 11.11

Per i Destinatari già tesserati, già in carica o già in rapporto contrattuale con l' Associazione alla data di entrata in vigore del Codice, le disposizioni del presente Codice si applicano dalla data di pubblicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 11.2.

Articolo 11.12

Eventuali contratti di sponsorizzazione, partnership o fornitura in essere alla data di adozione del Codice sono integrati con la clausola di accettazione del medesimo in occasione del primo rinnovo o aggiornamento contrattuale.